

**N. 184 data 19/12/2007**

**CONTRIBUTO AD UN NUCLEO FAMILIARE.**

-----  
**LA GIUNTA COMUNALE**

Vista l'allegata proposta di deliberazione sottoscritta dall'Assessore Famiglia, Politiche Sociali e Pubblica Istruzione – Biffi Davide - di concerto con il Responsabile di Area relativa all'oggetto;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 sotto il profilo della regolarità tecnica, dal responsabile del servizio competente;

Riconosciuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 19 del vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e termini di Legge

**DELIBERA**

- di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, nel testo che si allega al presente atto, si da costituirne parte integrante e sostanziale;
- di comunicare in elenco la presente delibera ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 20 del vigente Statuto Comunale in osservanza del quale viene, altresì, trasmessa agli stessi copia del presente provvedimento;
- di rendere la presente deliberazione con successiva votazione unanime immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.---

**L'ASSESSORE FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI  
E PUBBLICA ISTRUZIONE  
- BIFFI DAVIDE -**

di concerto con il Responsabile di Area porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: "**CONTRIBUTO AD UN NUCLEO FAMILIARE**", nel testo che segue:

**LA GIUNTA COMUNALE**

Vista l'allegata relazione dell'Assistente Sociale Citterio Cristina in data 19.12.2007 che motiva l'opportunità di elargire il contributo, per l'anno 2007, da versare alla famiglia del Sig. V.F. residente a Nibionno quale rimborso per l'acquisto di un seggiolone posturale per la figlia diversamente abile che frequenta la scuola dell'infanzia di Tabiago, non essendo più idoneo quello finora utilizzato in quanto di piccole dimensioni;

Considerato che in riferimento alla normativa vigente (art. 6 L.R. n. 31.03.1980 "in particolare l'inserimento di invalidi, degli emarginati e dei disabili fisici, psichici e sensoriali è favorito mediante fornitura di attrezzature e strumenti didattici differenziati (...), nonché l'art. 6 della L.R. n. 19 del 06.08.2007: "Spettano ...ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori dell'istruzione scolastica (...) b) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni portatori di handicap o in situazioni di svantaggio (...) è compito del Comune la fornitura delle attrezzature necessarie a garantire il diritto allo studio e l'inserimento scolastico dei soggetti diversamente abili;

Visti gli allegati documenti presentati dal suddetto nucleo familiare, previsti dall'articolo 2 del vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di altri vantaggi economici (articolo 12 Legge del 07.08.1990, n. 241) - approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 27.05.1991, esecutiva, modificato con deliberazione consiliare n. 54 del 21.12.1992, esecutiva;

Dato atto che la relazione dell'Assistente Sociale ed i documenti, per motivi di riservatezza della persona interessata, non vengono allegati alla copia della deliberazione per la relativa pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. n. 352 del 27.06.1992 e del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e del D.P.R. n. 184/2006;

Ritenuto di riconoscere, per l'anno in corso, la somma di € 285,53.= al suddetto nucleo familiare quale rimborso per l'acquisto di un seggiolone posturale per la figlia diversamente abile che frequenta la scuola dell'infanzia di Tabiago, dandosi atto che la concessione del relativo contributo è da effettuarsi con successiva determinazione del Responsabile Area Servizi Affari Generali, Cultura e Tempo Libero, Servizi Sociali e Pubblica Istruzione trattandosi di atto gestionale, così come previsto dal Tar Sardegna - Sez. II con la sentenza del 24.01.2005, n. 105 e dal Tar Sicilia - Catania - Sez. I con la sentenza del 17.06.2005, n. 1032;

Preso atto che i genitori, con l'allegata nota del 19.12.2007, qui pervenuta il 19.12.2007 prot. n. 17113, hanno dichiarato che riconsegneranno il seggiolone al Comune quando non sarà più idoneo alle esigenze della loro figlia, considerato che il Comune ha sostenuto l'intero costo dell'attrezzatura, come previsto dalla normativa vigente;

Con voti n. \_\_\_\_ favorevoli e n. \_\_\_\_ contrari espressi nei modi e termini di Legge

## **DELIBERA**

- di riconoscere, per i motivi espressi in narrativa, la somma di € 285,53=, quale contributo al nucleo familiare di V.F. nato a Giussano il 21.08.1966 e residente a Nibionno in Via S.S. Simone e Giuda, 13/A finalizzato al rimborso per l'acquisto di un seggiolone posturale per la figlia diversamente abile che frequenta la scuola dell'infanzia di Tabiago;
- di prendere atto che i genitori, con l'allegata nota del 19.12.2007, qui pervenuta il 19.12.2007 prot. n. 17113, hanno dichiarato che riconsegneranno il seggiolone al Comune quando non sarà più idoneo alle esigenze della loro figlia, considerato che il Comune ha sostenuto l'intero costo dell'attrezzatura, come previsto dalla normativa vigente;
- di dare atto che si osservano le modalità e i criteri previsti dal sopraddetto vigente Regolamento relativamente al contributo di cui all'oggetto;
- di demandare al Responsabile Area Servizi Affari Generali, Cultura e Tempo Libero, Servizi Sociali e Pubblica Istruzione l'adozione della relativa determinazione per la concessione del sopraddetto contributo nonché l'impegno e la liquidazione della relativa somma;
- di incaricare, il responsabile dell'Ufficio Segreteria Sig.na Torricelli Franca a registrare, nell'apposito Albo istituito ai sensi dell'art. 22 della Legge 30.12.1991, n. 412, l'erogazione del sopraddetto contributo con tutti i dati e gli elementi previsti in tale Albo.---

**L'ASSESSORE FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI  
E PUBBLICA ISTRUZIONE  
F.to(BIFFI DAVIDE)**